

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE SITUATE NELLE AREE INTERESSATE DALLA CHIUSURA TEMPORANEA DEL PONTE SULL'ADDA E DALLE MODIFICHE DELL'ASSETTO VIABILISTICO

La chiusura temporanea al traffico veicolare del Ponte sull'Adda, prevista dal 9 marzo 2026 al 9 settembre 2026 per lavori infrastrutturali, comporta una significativa modifica dell'assetto della mobilità urbana e una riduzione dell'accessibilità ad alcune aree del territorio comunale.

Resta ferma la possibilità di attraversamento del ponte mediante percorso pedonale e ciclabile, che rimane attivo per tutta la durata dei lavori e il raggiungimento del quartiere tramite percorsi veicolari alternativi.

Il Comune di Lodi, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti da tale situazione, attiva una misura straordinaria, temporanea e selettiva di sostegno economico a favore delle attività maggiormente esposte alla riduzione dei flussi di utenza.

Il presente bando è adottato in attuazione degli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 53/2026 nonché del Regolamento per la concessione di patrocini e contributi approvato con Delibera di Commissario straordinario n. 70 del 10/09/2019 e con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 28/04/2026;

Art. 1 – Finalità della misura

La misura è finalizzata a:

- salvaguardare il tessuto economico di prossimità nelle aree oltre il ponte;
- prevenire fenomeni di desertificazione commerciale;
- tutelare l'occupazione locale per le attività esposte alla riduzione dei flussi di utenza;
- sostenere la continuità dei servizi di vicinato

Art. 2 – Ambito territoriale

Sono ammesse al contributo le imprese con unità locale attiva e operativa alla data del 09/03/2026 (data di chiusura del ponte) situata nelle aree del territorio comunale individuate dall'Allegato A – Planimetria ed elenco vie, che, a seguito della chiusura del ponte al traffico veicolare, risultano accessibili dal centro urbano esclusivamente mediante viabilità alternativa veicolare o percorsi del trasporto pubblico locale devianti.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda le **micro, piccole e medie imprese**, regolarmente iscritte e attive al Registro delle Imprese.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda per ciascuna unità locale.

Sono ammesse le imprese operanti in attività economiche **caratterizzate da accesso diretto della clientela e dipendenza significativa dai flussi locali di prossimità**, con unità locale aperta al pubblico

Art. 4 – Esclusioni

Sono escluse dal contributo le seguenti categorie di attività:

a) Attività non dipendenti dai flussi di prossimità

- autoriparatori, officine meccaniche, carrozzerie
- installazione impianti (es. ascensori, termoidraulica)
- artigiani restauratori
- catering

in quanto trattasi di attività in cui la domanda è programmata, su commessa o su prenotazione, e non direttamente correlata alla fruizione spontanea del territorio né ai flussi pedonali o veicolari locali.

b) Attività con utenza non strettamente locale o meno dipendente dall'accessibilità immediata

- concessionarie auto, autosaloni
- case del commiato e servizi funebri

in quanto la domanda è legata a esigenze difficilmente rinviabili e non risente in modo significativo delle condizioni di accesso o della mobilità ordinaria

c) Strutture ricettive non alberghiere (B&B, locazioni aventi finalità turistica e simili)

in quanto l'utenza è prevalentemente legata a flussi turistici o prenotazioni programmate, meno sensibili alle variazioni della mobilità locale di breve raggio.

d) Medie strutture di vendita

in quanto presentano una maggiore capacità organizzativa e un bacino di utenza più ampio, che riducono l'impatto della diminuzione dei flussi locali

e) Farmacie

in quanto trattasi di attività che erogano un servizio essenziale, la cui domanda è legata a esigenze sanitarie difficilmente rinviabili e non dipende in modo significativo dai flussi di utenza di prossimità.

f) Attività che effettuano apertura al pubblico esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 06:00 del giorno successivo,

in quanto trattasi di attività non dipendenti dai flussi veicolari locali, con clientela abituale e non direttamente penalizzate dalla chiusura del ponte.

Sono pertanto escluse le attività che non effettuano ordinaria apertura al pubblico in fascia diurna.

Art. 5 – Tipologia ed entità del contributo

Il contributo è concesso a fondo perduto in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importo limitato.

Ai sensi del suddetto Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica", come definita dall'art. 2 del medesimo Regolamento, non può superare € 300.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini del presente bando si applica la nozione di impresa unica comprensiva delle imprese, fra le quali intercorra almeno una delle relazioni di controllo o collegamento previste dalla normativa europea.

Il contributo è determinato in misura forfettaria in base alla tipologia di attività economica svolta e al diverso impatto della riduzione dei flussi di utenza dovuta alla chiusura del ponte, tenendo conto della dipendenza dalla clientela di prossimità. Gli importi, nonché le categorie ammesse ed escluse, sono definiti secondo tali criteri.

Gli importi sono stabiliti come segue:

- **Esercizi al dettaglio di vicinato:**
€ 750,00 mensili (per un massimo di € 4.500,00 complessivi);
- **Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** (bar, ristoranti, take-away e assimilabili):
€ 1.000,00 mensili (per un massimo di € 6.000,00 complessivi);

- **Distributori di carburante:**
€ 1.500,00 mensili (per un massimo di € 9.000,00 complessivi).
- **Servizi alla persona (parrucchieri, estetisti e attività assimilabili)**
€ 300,00 mensili (per un massimo di € 1.800,00 complessivi)

Il contributo è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi e nei limiti delle risorse disponibili.

L'importo è riconosciuto indipendentemente dall'andamento dei ricavi.

Il contributo non è cumulabile con altri aiuti pubblici concessi per le medesime finalità compensative relative al medesimo periodo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2023/2831.

Ai fini della concessione del contributo, il richiedente dovrà rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 attestante gli aiuti de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il Comune provvederà agli adempimenti connessi alla registrazione e verifica dell'aiuto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi della normativa vigente.

In fase di liquidazione il contributo sarà assoggettato alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973, ove applicabile. L'erogazione avverrà al netto della già menzionata ritenuta.

Art. 6 – Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal giorno 15/06/2026 ed entro le ore 24:00 del giorno 15/07/2026.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC. Farà fede la data e l'orario risultante dalla ricevuta di consegna PEC.

La domanda, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, dovrà contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, tra cui:

- la dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis";
- la dichiarazione ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità.

Art. 7 – Erogazione del contributo

Le domande saranno sottoposte a istruttoria formale per la verifica dei requisiti di ammissibilità. Il Comune potrà richiedere integrazioni documentali.

L'esito dell'istruttoria sarà approvato con apposito provvedimento dirigenziale, con il quale saranno individuati i beneficiari e determinati i relativi importi di contributo per ciascun beneficiario in base alle somme disponibili a bilancio.

L'erogazione potrà avvenire in due fasi in base alle risorse disponibili a bilancio.

L'erogazione del contributo, che avverrà a mezzo bonifico bancario, è subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC). In caso di irregolarità non si procederà alla liquidazione.

In fase di erogazione, il Comune procederà alla verifica di eventuali posizioni debitorie del beneficiario nei confronti dell'Ente, a qualsiasi titolo. In presenza di debiti certi, liquidi ed esigibili, il contributo potrà essere compensato, in tutto o in parte, fino a concorrenza dell'importo dovuto.

Art. 8 – Controlli e revoche

Il Comune si riserva di effettuare controlli e ispezioni.

Le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 saranno oggetto di controllo. In caso di dichiarazioni mendaci si procederà alla revoca del contributo e al recupero delle somme erogate, oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente procedimento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Art. 10 – Ricorsi

Avverso il provvedimento di concessione o diniego è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.